

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 maggio 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 aprile 2021, n. 66.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019. (21G00075) Pag. 1

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 19 febbraio 2021, n. 67.

Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale. (21G00076) ... Pag. 19

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 2 aprile 2021.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Argenta a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali. (21A02967) Pag. 40

DECRETO 13 maggio 2021.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, con godimento 15 marzo 2021 e scadenza 15 aprile 2024, quinta e sesta tranche. (21A03045) Pag. 41

DECRETO 13 maggio 2021.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, con godimento 17 maggio 2021 e scadenza 15 luglio 2028, prima e seconda tranche. (21A03046) . Pag. 43

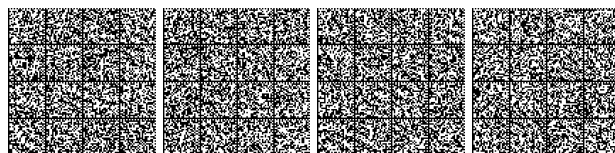
DECRETO 13 maggio 2021.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,70%, con godimento 1° settembre 2020 e scadenza 1° settembre 2051, quarta e quinta tranche. (21A03047) Pag. 44

Ministero dell'interno

DECRETO 22 aprile 2021.

Riparto del fondo, di 5 milioni di euro per l'anno 2021, in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati alla gestione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19. (21A02966) Pag. 46



LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2314):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di MAIO (Governo Conte-II) il 20 dicembre 2019.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari) in sede referente, il 21 gennaio 2020, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia) e V (Bilancio e tesoro).

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 29 gennaio 2020 ed il 22 luglio 2020.

Esaminato in Aula il 28 settembre 2020 e approvato il 29 settembre 2020.

Senato della Repubblica (atto n. 1955):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione) in sede referente l'8 ottobre 2020, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 28 ottobre 2020 e il 2 marzo 2021.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 20 aprile 2021.

21G00075

**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA**

DECRETO 19 febbraio 2021, n. 67.

Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.

**IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA**

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e, in particolare, l'articolo 3, commi 2 e 3;

Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18;

Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e, in particolare, l'articolo 3-*quinquies*;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, e, in particolare, l'articolo 19, commi 5-*bis* e 5-*ter*;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, e, in particolare, l'articolo 1, comma 27;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico – disciplinari;

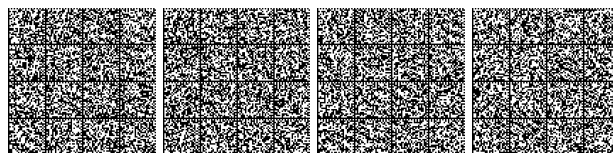
Visti i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 febbraio 2013, n. 119, 9 agosto 2017, n. 611, 23 maggio 2018, n. 429, 12 marzo 2019, n. 208, che modificano ed integrano il citato decreto ministeriale n. 90 del 2009 di definizione dei settori artistico – disciplinari;

Visti i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89 e 30 dicembre 2010, n. 302, con i quali sono stati individuati i nuovi settori artistico-disciplinari delle Accademie di Belle Arti;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 125, con il quale sono stati individuati i nuovi settori artistico-disciplinari dell'Accademia nazionale di danza;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 126, con il quale sono stati individuati i nuovi settori disciplinari dell'Accademia nazionale di arte drammatica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 127, con il quale sono stati individuati i nuovi settori artistico-disciplinari degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA);



Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 luglio 2014, n. 581, con il quale sono state individuate le Accademie non statali di belle arti, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, destinatarie del finanziamento disposto a norma dell'art. 19, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 novembre 2018, n. 709, con il quale è stata integrata la tabella allegata al citato decreto del 3 luglio 2009, n. 90, con l'inserimento del nuovo campo disciplinare «Tecniche di costruzione e rifinitura dell'ancia doppia»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 marzo 2019, n. 207, con il quale è stata modificata la tabella di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, relativamente al settore artistico disciplinare CODI/20, con conseguente integrazione delle tabelle allegate al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 febbraio 2013, n. 120;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 17 luglio 2020, n. 366, con il quale sono stati modificati i campi disciplinari delle tabelle allegate al decreto ministeriale 30 settembre 2009, n. 124, in particolare nel Dipartimento degli strumenti ad arco e a corda - Scuola di mandolino.

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 maggio 2019;

Acquisiti i pareri della VII Commissione del Senato della Repubblica reso in data 17 luglio 2019, e della V e VII Commissione della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 3 e il 23 luglio 2019;

Vista la nota del 5 febbraio 2021, prot. n. 0001624, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, di risposta alla comunicazione prot. n. 103 del 15 gennaio 2021 trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

a) «Ministro», il Ministro dell'università e della ricerca;

b) «Legge», la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

c) «Istituzioni», l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, le Accademie di belle arti statali, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e gli Istituti superiori di studi musicali (ISSM);

d) «Istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212», le Accademie legalmente riconosciute e le Istituzioni non statali che annoverano singoli corsi accreditati;

e) «CNAM», il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;

f) «CUN», il Consiglio universitario nazionale.

Art. 2.

Competenze

1. Il CNAM è organo consultivo del Sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Esso esercita le attribuzioni di cui agli articoli 2 e 3 della Legge e ogni altra attribuzione prevista dalla normativa di riferimento.

Art. 3.

Composizione

1. Il CNAM è composto da 27 membri, di cui 25 eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti e due designati dal Ministro. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni e possono essere confermati solo per un altro mandato consecutivo. In caso di assenze ingiustificate per due sedute consecutive il componente decade dall'incarico.

2. Le rappresentanze elettive del CNAM sono così individuate:

a) cinque rappresentanti del personale docente delle Accademie di belle arti statali, ivi incluse le Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

b) due rappresentanti dei direttori degli Istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, di cui uno per il settore delle arti visive e del *design* e uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo;

c) un rappresentante del personale docente degli ISIA;

d) un rappresentante del personale docente dell'Accademia nazionale di arte drammatica;

e) un rappresentante del personale docente dell'Accademia nazionale di danza nelle discipline attinenti all'arte coreutica;

f) nove rappresentanti del personale docente degli Istituti superiori di studi musicali, dei pianisti e dei percussionisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza;



g) un rappresentante del personale amministrativo e tecnico dell'area EP delle predette Istituzioni che applicano il contratto collettivo di comparto;

h) un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti statali;

i) un rappresentante degli studenti degli Istituti superiori di studi musicali;

l) un rappresentante degli studenti degli Istituti superiori per le industrie artistiche;

m) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di arte drammatica;

n) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di danza.

3. La nomina a componente del CNAM è incompatibile con incarichi sindacali, con incarichi presso il Ministero dell'università e della ricerca, e con incarichi presso l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. A tal fine la presentazione di candidature di rappresentanti sindacali, o di titolari di incarichi presso il MUR o presso l'ANVUR, è corredata da una dichiarazione di opzione per la nomina a componente CNAM in caso di elezione.

4. I componenti elettivi decadono dal mandato al venire meno dell'appartenenza alla categoria di cui al comma 2 da essi rappresentata o all'insorgere della causa di incompatibilità di cui al comma 3. In tale caso, ovvero in caso di dimissioni o di impossibilità sopravvenuta, subentrano i candidati che seguono nelle graduatorie disposte ai sensi dell'articolo 9, per il periodo di durata del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello *status* intervenga negli ultimi sei mesi del mandato. La mancata elezione di uno o più membri appartenenti alle categorie di cui alle lettere b), g), h), i), l), m) e n), non comporta l'invalidità dell'organo. L'organo è validamente costituito con la nomina di almeno la metà dei suoi componenti.

5. I componenti designati dal Ministro, in caso di dimissioni o di impossibilità sopravvenuta o del sopravvenire della causa d'incompatibilità di cui al comma 3, sono sostituiti, entro due mesi, per la durata residua del mandato originario.

Art. 4.

Funzionamento

1. Il CNAM, nella prima seduta, previa presentazione di candidature nominative all'inizio dei lavori, elegge a scrutinio segreto un presidente tra i componenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), c), d), e), f). Ognuno esprime il proprio voto per un candidato. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Se la suddetta maggioranza assoluta non è raggiunta neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il candidato più anziano di età.

2. Il presidente convoca e presiede le adunanze del CNAM, stabilendone l'ordine del giorno, con la frequenza richiesta dalle questioni da esaminare e, comunque, almeno quattro volte nel corso dell'anno.

3. I pareri del CNAM sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso di pareri richiesti dal Ministro con urgenza i termini predetti sono ridotti a quindici giorni.

4. Il CNAM può articolarsi in gruppi tematici per l'esame istruttorio delle questioni allo stesso sottoposte.

5. Con regolamento interno, da adottare entro due mesi dall'insediamento e a maggioranza assoluta dei componenti, sono definite le modalità di funzionamento del CNAM.

6. In caso di dimissioni contestuali di più della metà dei componenti, ovvero per altre cause che rendono comunque impossibile il funzionamento dell'organo, il Ministro, con decreto motivato, lo scioglie e indice le elezioni per il rinnovo.

7. La partecipazione al CNAM dà luogo esclusivamente al trattamento economico di missione ove spettante.

8. Al fine di assicurare la collaborazione tra il CNAM e il CUN si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18.

9. Le sedute del consiglio sono valide se ad esse intervengono almeno 9 componenti.

Art. 5.

Elettorato

1. Le modalità di elezione del CNAM assicurano una equilibrata rappresentanza di tutti i settori disciplinari, funzionalmente accorpate in aree omogenee, così come determinate nell'allegata tabella A, che è parte integrante del presente regolamento. Le eventuali e necessarie modifiche ed integrazioni alle predette aree, in relazione alla definizione di nuovi ordinamenti e strutture didattiche, sono apportate con decreto del Ministro, sentito il CNAM.

2. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono costituiti cinque distinti collegi elettorali corrispondenti alle aree omogenee di cui al comma 1. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso, oltre che al predetto personale, anche al personale docente con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.

3. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), sono costituiti due distinti collegi elettorali, uno per il settore delle arti visive e del *design* ed uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo. L'elettorato attivo e passivo è attribuito ai direttori delle Istituzioni.

4. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato attivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato o con con-



tratto annuale. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto annuale che abbia svolto un ulteriore anno di servizio di insegnamento presso le Istituzioni AFAM.

5. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *d*), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato attivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto annuale. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto annuale che abbia svolto un ulteriore anno di servizio di insegnamento presso le Istituzioni AFAM.

6. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *e*), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato attivo e passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato nelle discipline attinenti all'arte coreutica. L'elettorato attivo è esteso, oltre che al predetto personale, anche al personale docente con contratto a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.

7. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *f*), sono costituiti nove distinti collegi elettorali corrispondenti alle aree omogenee di cui al comma 1. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente degli Istituti superiori di studi musicali, ai pianisti accompagnatori e ai percussionisti dell'Accademia nazionale di danza con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso, oltre che al predetto personale, anche al personale docente con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.

8. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *g*), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo è attribuito al personale amministrativo e tecnico dell'area EP delle Istituzioni con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al personale amministrativo e tecnico con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.

9. Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *h*) *i*), *l*), *m*) e *n*), sono costituiti cinque distinti collegi elettorali. L'elettorato attivo e passivo è attribuito agli studenti componenti la Consulta degli studenti di ogni singola Istituzione.

10. Il Ministero predispose e cura l'aggiornamento degli elenchi degli aventi titolo all'elettorato attivo e all'elettorato passivo per l'individuazione delle candidature di cui all'articolo 6, distinti per sede di servizio. Tali elenchi sono pubblicati per via telematica non oltre il sessantesimo giorno antecedente l'inizio delle procedure elettorali nazionali. Avverso i predetti elenchi può essere presentata opposizione al Ministero, presso il Segretariato generale, non oltre il decimo giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Ministero decide e pubblica per

via telematica nei successivi cinque giorni gli elenchi definitivi degli aventi titolo all'elettorato attivo e all'elettorato passivo per l'individuazione delle candidature.

Art. 6.

Modalità e procedure per l'individuazione delle candidature

1. Per l'elezione dei rappresentanti del personale docente, dei direttori, del personale, e del personale amministrativo di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), ogni candidato, cui è attribuito l'elettorato passivo ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8, può presentare la propria candidatura utilizzando, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura telematica di cui all'articolo 10.

2. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), ogni Consulta degli studenti può presentare non più di una candidatura, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti, utilizzando la medesima procedura telematica di cui al comma 1.

3. Le procedure per l'individuazione delle candidature si concludono non oltre il trentesimo giorno antecedente l'inizio delle votazioni.

4. La commissione elettorale centrale, di cui all'articolo 8, verificata la regolarità delle procedure per l'individuazione delle candidature, costituisce gli elenchi dei candidati alle elezioni nazionali, per ciascuna rappresentanza di cui all'articolo 3, comma 2 e provvede entro cinque giorni alla pubblicazione degli stessi mediante procedure telematiche.

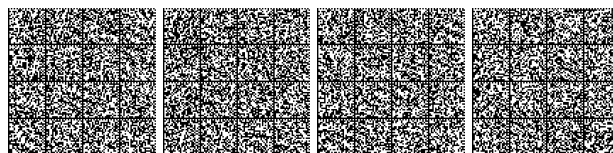
5. Avverso gli elenchi di cui al comma 4 può essere presentata opposizione esclusivamente alla commissione elettorale centrale non oltre il decimo giorno dalla loro pubblicazione. La commissione elettorale centrale decide nei successivi cinque giorni e pubblica con le medesime modalità telematiche gli elenchi definitivi dei candidati alle elezioni nazionali distinti per ciascuna rappresentanza di cui all'articolo 3, comma 2. Il giudizio della commissione elettorale centrale costituisce atto definitivo ai fini dell'impugnazione in sede giurisdizionale o straordinaria.

Art. 7.

Procedure di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono nei tempi e secondo le modalità definite dall'Ordinanza di cui all'articolo 10, mediante l'utilizzo di procedure telematiche unificate a livello nazionale che assicurano l'accertamento dell'identità dell'elettore e la segretezza nell'espressione della preferenza.

2. Ogni elettore esprime una sola preferenza.



Art. 8.

Commissione elettorale centrale

1. Con decreto del Ministro è istituita presso il Ministero una commissione elettorale centrale composta da un dirigente generale dello Stato, che la presiede, da un dirigente del Ministero, da un direttore amministrativo delle Istituzioni, da un docente delle Istituzioni e da due funzionari del Ministero, dei quali uno con funzioni di segretario.

2. La commissione è coadiuvata nei suoi adempimenti da personale di segreteria messo a disposizione dal Ministero.

3. La commissione decide sulle opposizioni avverso gli elenchi dei candidati formati ai sensi dell'articolo 6 e sulle questioni attinenti le procedure di voto di cui all'articolo 7. Le decisioni sono adottate con decreto del Presidente.

4. All'istituzione e al funzionamento della commissione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'attività della commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso.

Art. 9.

Scrutinio di voto e proclamazione degli eletti

1. Le operazioni della commissione elettorale centrale di cui all'articolo 8 sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro svolgimento è data tempestiva comunicazione per via telematica.

2. Esaurite le operazioni elettorali di cui all'articolo 7 e constatata la regolarità delle stesse, la commissione dà inizio alle operazioni di scrutinio elettronico. Il Presidente è responsabile del procedimento e dispone di una carta elettronica personale contenente la chiave privata per la decodifica dei voti. Al termine delle operazioni di scrutinio elettronico, la commissione redige apposito verbale, allegando la stampa delle graduatorie per ogni singolo candidato in ordine decrescente di preferenze ricevute e per ogni singola rappresentanza elettiva di cui all'articolo 3, comma 2. I verbali e tutte le informazioni acquisite sono consegnati al responsabile del procedimento presso il Segretariato generale, al termine di tutte le operazioni di scrutinio.

3. Risultano eletti per ciascuna delle rappresentanze di cui all'articolo 3, comma 2, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

4. A parità di voti prevale il candidato più anziano in ruolo e lo studente con minore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

5. Le rappresentanze elettive del CNAM di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e f), devono essere costituite da candidati appartenenti a Istituzioni diverse. Qualora risultino eletti, nelle aree omogenee di cui alla tabella A, più candidati appartenenti ad una medesima Istituzione è proclamato eletto il candidato con la più alta percentuale di voti. A parità di voti prevale il docente più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

6. Esaurite le operazioni di scrutinio la commissione proclama gli eletti. Con decreto del Segretario generale del Ministero sono individuati i componenti eletti per le rappresentanze di cui all'articolo 3, comma 2.

7. Il provvedimento di cui al comma 6 costituisce atto definitivo ai fini dell'impugnazione in sede giurisdizionale o straordinaria.

Art. 10.

Ordinanza elettorale

1. Il Ministro, con ordinanza, emanata almeno quattro mesi prima della scadenza del CNAM, indice le elezioni e determina le scansioni temporali per lo svolgimento delle procedure e degli adempimenti necessari alle indicazioni delle candidature e alle operazioni di voto di cui al presente regolamento. Per i componenti elettivi del CNAM si utilizza senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una procedura telematica che assicuri, contemporaneamente, l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto.

2. In sede di prima applicazione l'ordinanza è emanata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 11.

Costituzione del CNAM

1. Acquisite le risultanze di cui all'articolo 9, entro trenta giorni dalla conclusione delle procedure elettorali, il Ministro nomina i componenti del CNAM di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 12.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236.

Art. 13.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente provvedimento si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 febbraio 2021

Il Ministro: MANFREDI

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1177



TABELLA A (art. 5, comma 1)

ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI MUSICALI

1 - AREA DELLE DISCIPLINE ESECUTIVO-INTERPRETATIVE: <i>Strumenti ad arco e a corda</i>		
CODI/01	ARPA	AREA-DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/02	CHITARRA	AREA-DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/03	MANDOLINO	AREA-DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/04	CONTRABBASSO	AREA-DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/05	VIOLA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/06	VIOLINO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/07	VIOLONCELLO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA

2 - AREA DELLE DISCIPLINE ESECUTIVO-INTERPRETATIVE : <i>Strumenti a fiato</i>		
CODI/08	BASSO TUBA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/09	CLARINETTO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/10	CORNO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/11	EUFONIO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/12	FAGOTTO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/13	FLAUTO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/14	OBOE	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/15	SAXOFONO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/16	TROMBA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/17	TROMBONE	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA

3 - AREA DELLE DISCIPLINE ESECUTIVO-INTERPRETATIVE : <i>Strumenti a tastiera e a percussione</i>		
CODI/18	FISARMONICA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA



CODI/19	ORGANO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/20	PRATICA ORGANISTICA E CANTO GREGORIANO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/21	PIANOFORTE	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/22	STRUMENTI A PERCUSSIONE	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/25	ACCOMPAGNAMENTO PIANISTICO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
COTP/03	PRATICA E LETTURA PIANISTICA	AREA - DISCIPLINE TEORICO-ANALITICO-PRATICHE

4 - AREA DELLE DISCIPLINE ESECUTIVO-INTERPRETATIVE : <i>Canto e teatro musicale</i>		
CODI/23	CANTO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/24	MUSICA VOCALE DA CAMERA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/26	LIED E ORATORIO IN LINGUA TEDESCA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CORS/01	TEORIA E TECNICA DELL'INTERPRETAZIONE SCENICA	AREA - DISCIPLINE RELATIVE ALLA RAPPRESENTAZIONE SCENICA MUSICALE

5 - AREA DELLE DISCIPLINE ESECUTIVO-INTERPRETATIVE : <i>Musica antica</i>		
COMA/01	ARPA RINASCIMENTALE E BAROCCA	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/02	LIUTO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/03	VIOLA DA GAMBA	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/04	VIOLINO BAROCCO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/05	VIOLONCELLO BAROCCO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/06	CLARINETTO STORICO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/07	CORNETTO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA



COMA/08	CORNO NATURALE	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/09	FAGOTTO BAROCCO E CLASSICO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/10	FLAUTO DOLCE	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/11	OBOE BAROCCO E CLASSICO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/12	FLAUTO TRAVERSIERE	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/13	TROMBA RINASCIMENTALE BAROCCA	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/14	TROMBONE RINASCIMENTALE E BAROCCO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/15	CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/16	CANTO RINASCIMENTALE BAROCCO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/17	PIANOFORTE STORICO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COTP/04	PREPOLIFONIA	AREA – DISCIPLINE TEORICO-ANALITICHE- PRATICHE
COTP/05	TEORIA E PRASSI DEL BASSO CONTINUO	AREA – DISCIPLINE TEORICO-ANALITICHE- PRATICHE

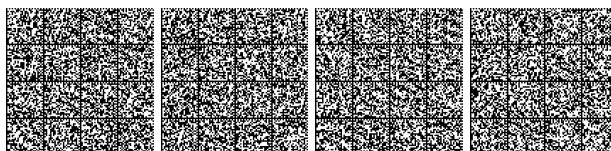
6 - AREA DELLE DISCIPLINE ESECUTIVO-INTERPRETATIVE : <i>Musiche d'insieme</i>		
COMI/01	ESERCITAZIONI CORALI	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/02	ESERCITAZIONI ORCHESTRALI	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/03	MUSICA DA CAMERA	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/04	MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI A FIATO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME



COMI/05	MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI AD ARCO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/07	MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI ANTICHI	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMS/01	MUSICA SACRA	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA SACRA

7 - AREA DELLE DISCIPLINE COMPOSITIVE, DELLA DIREZIONE, DELLA TEORIA, DELL'ANALISI E DELLE NUOVE TECNOLOGIE

CODC/01	COMPOSIZIONE	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
CODC/02	COMPOSIZIONE PER LA MUSICA APPLICATA ALLE IMMAGINI	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
CODC/03	COMPOSIZIONE POLIFONICA VOCALE	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
CODC/06	STRUMENTAZIONE E COMPOSIZIONE PER ORCHESTRA DI FIATI	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
COID/01	DIREZIONE DI CORO E COMPOSIZIONE CORALE	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE RELATIVE ALLA DIREZIONE
COID/02	DIREZIONE D'ORCHESTRA	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE RELATIVE ALLA DIREZIONE
COID/03	DIREZIONE D'ORCHESTRA DI FIATI	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE RELATIVE ALLA DIREZIONE
COME/01	ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE DELLA MUSICA ELETTRACUSTICA	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO
COME/02	COMPOSIZIONE MUSICALE ELETTRACUSTICA	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO
COME/03	ACUSTICA MUSICALE	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO
COME/04	ELETTRACUSTICA	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO
COME/05	INFORMATICA MUSICALE	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO



COME/06	MULTIMEDIALITA'	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO
COTP/01	TEORIA DELL'ARMONIA E ANALISI	AREA - DISCIPLINE TEORICO- ANALITICO- PRATICHE
COTP/02	LETTURA DELLA PARTITURA	AREA - DISCIPLINE TEORICO- ANALITICO- PRATICHE
COTP/06	TEORIA RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE	AREA - DISCIPLINE TEORICO- ANALITICO- PRATICHE

8 - AREA DELLE DISCIPLINE DEI NUOVI LINGUAGGI		
COMJ/01	BASSO ELETTRICO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/02	CHITARRA JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/03	CONTRABBASSO JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/04	VIOLINO JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/05	CLARINETTO JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/06	SAXOFONO JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI



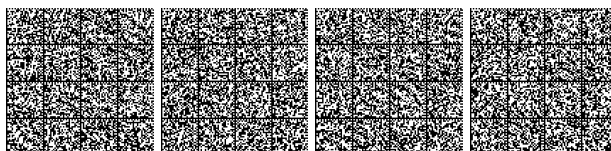
COMJ/07	TROMBA JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/08	TROMBONE JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/09	PIANOFORTE JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/10	TASTIERE ELETTRONICHE	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/11	BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/12	CANTO JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/13	MUSICHE TRADIZIONALI	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/14	FLAUTO JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMP/01	BASSO ELETTRICO POP ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL POP ROCK DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMP/02	CHITARRA POP ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL POP ROCK DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI



COMP/03	PIANOFORTE E TASTIERE ELETTRONICHE POP ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL POP ROCK DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMP/04	BATTERIA E PERCUSSIONI POP ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL POP ROCK DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMP/05	CANTO POP ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL POP ROCK DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMI/08	TECNICHE DI IMPROVVISAZIONE MUSICALE	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/06	MUSICA D'INSIEME JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/09	MUSICA D'INSIEME E POP-ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
CODC/04	COMPOSIZIONE JAZZ	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
CODC/05	ORCHESTRAZIONE E CONCERTAZIONE JAZZ	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
CODC/07	COMPOSIZIONE E ARRANGIAMENTO POP- ROCK	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE

9 - AREA DELLE DISCIPLINE MUSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE DELLO SPETTACOLO

COCM/01	DIRITTO E LEGISLAZIONE DELLO SPETTACOLO	AREA - DISCIPLINE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE DELLO SPETTACOLO
COCM/02	COMUNICAZIONE DELLO SPETTACOLO	AREA - DISCIPLINE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE DELLO SPETTACOLO
COCM/03	STRATEGIA, PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLO SPETTACOLO	AREA - DISCIPLINE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE DELLO SPETTACOLO
CODD/01	DIREZIONE DI CORO E REPERTORIO CORALE PER DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODD/02	ELEMENTI DI COMPOSIZIONE PER DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODD/03	MUSICA D'INSIEME PER DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE



CODD/04	PEDAGOGIA MUSICALE PER DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODD/05	PRATICA DELLA LETTURA VOCALE E PIANISTICA PER DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODD/06	STORIA DELLA MUSICA PER DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODD/07	TECNICHE DI CONSAPEVOLEZZA E DI ESPRESSIONE CORPOREA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODL/01	LINGUA E LETTERATURA ITALIANA	AREA - DISCIPLINE LINGUISTICHE
CODL/02	LINGUA STRANIERA COMUNITARIA	AREA - DISCIPLINE LINGUISTICHE
CODM/01	BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA MUSICALE	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/02	ETNOMUSICOLOGIA	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/03	MUSICOLOGIA SISTEMATICA	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/04	STORIA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/05	STORIA DELLA MUSICA ELETTRACUSTICA	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/06	STORIA DEL JAZZ DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUDIOTATTILI	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/07	POESIA PER MUSICA E DRAMMATURGIA MUSICALE	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE



ACCADEMIE DI BELLE ARTI

1 - ARTI VISIVE		
ABA V03	DISEGNO	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V05	PITTURA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V06	TECNICHE PER LA PITTURA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V07	SCULTURA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V08	TECNICHE PER LA SCULTURA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V09	TECNICHE DEL MARMO E DELLE PIETRE DURE	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V10	TECNICHE DI FONDERIA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V11	DECORAZIONE	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V12	TECNICHE PER LA DECORAZIONE	AREA 1 - ARTI VISIVE

2 - ARTI VISIVE		
ABA V01	ANATOMIA ARTISTICA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V02	TECNICHE DELL'INCISIONE-GRAFICA D'ARTE	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V04	TECNICHE GRAFICHE SPECIALI	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V13	PLASTICA ORNAMENTALE	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABPR 31	FOTOGRAFIA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE

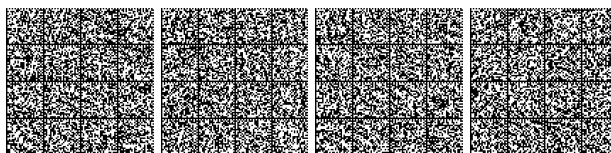
3 - PROGETTAZIONE PER L'IMPRESA E PROGETTAZIONE PER LO SPETTACOLO E NUOVE TECNOLOGIE		
ABPR 14	ELEMENTI DI ARCHITETTURA E URBANISTICA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 15	METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 16	DISEGNO PER LA PROGETTAZIONE	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE



ABPR 17	DESIGN	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 18	LAND DESIGN	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 19	GRAPHIC DESIGN	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 20	ARTE DEL FUMETTO	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 21	MODELLISTICA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 22	SCENOGRAFIA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 23	SCENOTECNICA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 32	COSTUME PER LO SPETTACOLO	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 33	TECNICHE APPLICATE PER LA PRODUZIONE TEATRALE	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 34	FASHION DESIGN	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 35	REGIA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 36	TECNICHE PERFORMATIVE PER LE ARTI VISIVE	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABTEC 37	METODOLOGIA PROGETTUALE DELLA COMUNICAZIONE VISIVA	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 38	APPLICAZIONI DIGITALI PER LE ARTI VISIVE	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 39	TECNOLOGIE PER L'INFORMATICA	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 40	PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 41	TECNICHE DELLA MODELLAZIONE DIGITALE	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 42	SISTEMI INTERATTIVI	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 43	LINGUAGGI E TECNICHE DELL'AUDIOVISIVO	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 44	SOUND DESIGN	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE

4 - CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEI PATRIMONI ARTISTICI

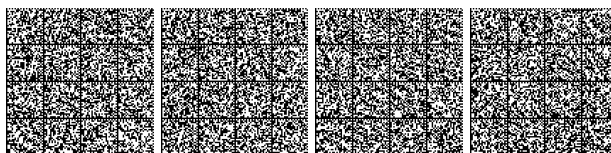
ABPR 24	RESTAURO DELLA PITTURA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 25	RESTAURO DELLA SCULTURA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE



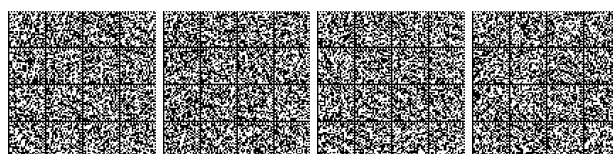
ABPR 26	RESTAURO DELLA DECORAZIONE	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 27	RESTAURO DEI MATERIALI CARTACEI	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 28	RESTAURO DEI SUPPORTI AUDIOVISIVI	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 29	CHIMICA E FISICA PER IL RESTAURO	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 30	TECNOLOGIA DEI MATERIALI	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABST 49	TEORIA E STORIA DEL RESTAURO	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABVPA 61	BENI CULTURALI E AMBIENTALI	AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO
ABVPA 62	TEORIE E PRATICHE DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO
ABVPA 63	MUSEOLOGIA	AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO
ABVPA 64	MUSEOGRAFIA E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ESPOSITIVI	AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO
ABST 47	STILE, STORIA DELL'ARTE E DEL COSTUME	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE



5 - DISCIPLINE STORICHE E DISCIPLINE DELLE SCIENZE SOCIALI ED UMANE		
ABLE 69	MARKETING E MANAGEMENT	AREA 7 - LEGISLAZIONE ED ECONOMIA
ABLE 70	LEGISLAZIONE ED ECONOMIA DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO	AREA 7 - LEGISLAZIONE ED ECONOMIA
ABLIN 71	LINGUE	AREA 8 - LINGUE
ABPC 65	TEORIA E METODO DEI MASS MEDIA	AREA 6 - PROCESSI COMUNICATIVI
ABPC 66	STORIA DEI NUOVI MEDIA	AREA 6 - PROCESSI COMUNICATIVI
ABPC 67	METODOLOGIE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE	AREA 6 - PROCESSI COMUNICATIVI
ABPC 68	ANALISI DEI PROCESSI COMUNICATIVI	AREA 6 - PROCESSI COMUNICATIVI
ABST 45	TEORIE DELLE ARTI MULTIMEDIALI	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 46	ESTETICA	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 48	STORIA DELLE ARTI APPLICATE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 50	STORIA DELL'ARCHITETTURA	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE



ABST 51	FENOMENOLOGIA DELLE ARTI CONTEMPORANEE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 52	STORIA E METODOLOGIA DELLA CRITICA D'ARTE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 53	STORIA DELLO SPETTACOLO	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 54	STORIA DELLA MUSICA	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 55	ANTROPOLOGIA CULTURALE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 56	DISCIPLINE SOCIOLOGICHE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE



ABST 57	FENOMENOLOGIE DEL SACRO	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 58	TEORIA DELLA PERCEZIONE E PSICOLOGIA DELLA FORMA	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 59	PEDAGOGIA E DIDATTICA DELL'ARTE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 60	METODI E TECNICHE DELL'ARTE-TERAPIA	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante: «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 2000, n. 2:

«Art. 3 (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale). — 1. È costituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:

a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'art. 2, nonché sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo;

b) sui regolamenti didattici degli istituti;

c) sul reclutamento del personale docente;

d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:

a) la composizione del CNAM, prevedendo che:

1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonché degli studenti delle istituzioni di cui all'art. 1;

2) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN);

b) le modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNAM;

c) il funzionamento del CNAM;

d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da:

a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA;

b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;

c) quattro membri designati in parti eguali dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN;

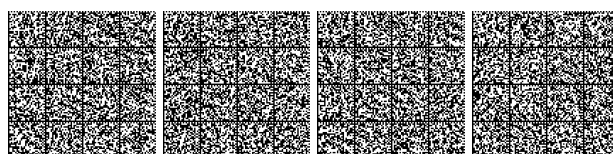
d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'art. 1;

e) un direttore amministrativo.

4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di cui al comma 3 si svolgono, con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni.

5. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni.»

— La legge 16 gennaio 2006, n. 18 recante: «Riordino del Consiglio universitario nazionale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 gennaio 2006, n. 21.



— Si riporta l'art. 3-*quiquies* del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 recante: «Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 2008, n. 263 e convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1:

«Art. 3-*quiquies*. (Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica). — 1. Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare.»

— Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 recante: «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2013, n. 214 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 2013, n. 264:

«Art. 19 (Alta formazione artistica, musicale e coreutica). — 01. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è emanato il regolamento previsto dall'art. 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al fine di consentire le relative procedure di assunzione in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016.

1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività per l'anno accademico 2013-2014 e per gli anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022 fermi restando il limite percentuale di cui all'art. 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'art. 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3.

3-*bis*. Il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area "Elevata professionalità" o all'area terza di cui all'allegato A al contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010, può essere assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi, è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti gli enti locali finanziatori si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che devono tenere conto anche della spesa di ciascun istituto nell'ultimo triennio e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

5-*bis*. Al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie delle accademie non statali di belle arti che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 1 milione di euro.

5-*ter*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 5-*bis*, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengano conto

della spesa di ciascuna accademia nell'ultimo triennio e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.»

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 27, della legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 2015, n. 162:

«27. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci.»

— Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante: «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 2020, n. 6 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 2020, n. 61.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante: «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 2003, n. 135.

— Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 recante: «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 2005, n. 243.

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236 recante: «Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 2005, n. 267.

Note all'art. 1:

— La legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante: «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2.

— Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 recante: «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 2005, n. 243.

Note all'art. 3:

— Per l'art. 19, commi 4 e 5-*bis* del citato decreto-legge 12 settembre 2013, n. si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta l'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 recante: «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 2005, n. 243:

«Art. 11 (Istituzioni non statali). — 1. Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale.

2. L'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato è integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro, tenuto



conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto dall'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre attività formative sono richiesti i medesimi requisiti vigenti per le istituzioni statali.

4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Accademie già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico.»

— Si riporta l'art. 1 della legge 16 gennaio 2006, n. 18 recante: «Riordino del Consiglio universitario nazionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 gennaio 2006, n. 21:

«Art. 1 (*Composizione*). — 1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed è composto da:

a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;

b) otto studenti di differenti facoltà eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari fra i componenti del medesimo;

c) tre membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;

d) tre membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

e) un membro designato, tra i propri componenti, dal Coordinamento nazionale delle Conferenze dei presidi di facoltà;

f) un membro designato, tra i propri componenti, dal Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università.

2. La mancata elezione o designazione di uno o più membri appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) e f), non comporta l'invalidità della costituzione dell'organo.

3. Il presidente del CUN è eletto nell'ambito dello stesso Consiglio fra i professori ordinari di cui al comma 1, lettera a). Il presidente nomina, fra i componenti, un vice presidente con funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza dello stesso presidente o su sua delega.

4. Alle sedute del CUN possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti, o loro delegati, del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CONVSU), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM). Il presidente del CUN, o un suo delegato, può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi.

5. Il CUN disciplina con norme interne le modalità del proprio funzionamento. Fino all'adozione di tali nuove disposizioni continua ad applicarsi la disciplina vigente.

6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4, durano in carica quattro anni. I componenti elettivi, di cui al comma 1, lettere a), b) e c), non sono eleggibili consecutivamente per più di due volte.

7. I componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello status intervenga nell'ultimo anno del mandato.

8. I componenti del CUN con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici che intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori nel periodo in cui ricoprono la carica.

9. Ai fini delle elezioni per la costituzione ed il rinnovo del CUN, l'elettorato attivo e passivo è attribuito, separatamente, agli appartenenti alle corrispondenti aree, fasce e categorie di cui al comma 1, lettere a) e c), nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

10. Le elezioni delle componenti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono indette con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun mandato e si svolgono secondo modalità definite con l'ordinanza medesima. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, si può utilizzare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una procedura telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto.»

Note all'art. 4:

— Per l'art. 1 della citata legge 16 gennaio 2006, n. 18 si veda nelle note all'art. 3.

Note all'art. 12:

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 2005, n. 267.

21G00076

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 aprile 2021.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Argenta a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto l'art. 3, comma 19-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

